ISTITUZIONE DEL FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI E ABROGAZIONE DELLA LEGGE 22 MARZO 1967, N. 161

Art. 8

Il personale in servizio presso il Fondo assistenza alla data di entrata in vigore della presente legge passa alle dipendenze del Fondo gestione. L'attuale ordinamento dei servizi e le norme contenute nel regolamento organico del personale riguardante lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore e del personale del Fondo assistenza, approvato in data 1 dicembre 1978 dal comitato di amministrazione del Fondo assistenza stesso, permangono in vigore anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, salvo modifiche deliberate dal comitato di amministrazione del Fondo gestione.

Versione in vigore dal 7 marzo 1981, non più in vigore dal 24 gennaio 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e abrogazione della legge 22 marzo 1967, n. 161
Estremi	Legge 17 febbraio 1981, n. 26
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-gestione-istituti-contrattuali-lavoratori/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it